

*Ultime volontà del genitore del figlio incapace: il giudice tutelare
le deve valutare adeguatamente*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (est. G. Buffone)

GENITORE DI PERSONA INCAPACE CHE SE NE SIA OCCUPATO SINO AL (PROPRIO) DECESSO – TESTAMENTO CONTENENTE ULTIME VOLONTÀ NELL'INTERESSE DEL FIGLIO INCAPACE (MAGGIORENNE) – RILEVANZA PER IL GIUDICE TUTELARE NEL PROCEDIMENTO DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - SUSSISTE

E' possibile che il genitore di una persona incapace – il quale che se ne sia occupato sino al (proprio) decesso – abbia lasciato, al momento della morte, un testamento contenente ultime volontà nell'interesse del figlio incapace (maggiorrenne). Nel procedimento di amministrazione di sostegno, tali ultime volontà devono essere prese in considerazione dal giudice tutelare come ad esempio nel caso in cui il genitore deceduto abbia richiesto che il figlio non venga ricoverato in strutture di cura e assistenza.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

RILEVA E OSSERVA QUANTO SEGUE

1) **SULLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLA PERSONA BENEFICIARIA.** La persona beneficiaria è affetta da sindrome psico-organica posttraumatica, sin dal 1987, a causa di un grave trauma cranico con emorragia cerebrale (v. documentazione certificativa in atti); il complessivo quadro patologico così descritto ha come effetto quello di privare la persona beneficiaria della piena autonomia nella cura dei propri interessi, in particolare nella gestione dei profili economici e patrimoniali, come è emerso anche all'esito dell'audizione della persona beneficianda (v. verbale di esame). Ad esempio, la persona beneficiaria, tra l'altro, accusa una grave menomazione cognitiva e intellettiva oltre gravi deficit motori. La situazione si è aggravata con la perdita della madre, avvenuta nel 2013. Alla luce dei rilievi in fatto, sussiste un legame diretto e causale tra la patologia della persona beneficiaria e la compromissione *permanente e non temporanea* della sua capacità di essere autonoma nel provvedere ai propri interessi.

2) **ADEGUATEZZA DELLA MISURA DI PROTEZIONE.** La gravità della patologia non è elemento determinante nella scelta della misura di protezione adeguata, posto che il discrimine tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione/inabilitazione non ha carattere quantitativo ma qualitativo: solo o se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione (Corte cost., 18 febbraio 2010 n. 51), dovendo altrimenti optare per la nomina di un amministratore. La gravità e la durata della

malattia ovvero la natura e la durata dell'impedimento sono, pertanto, ulteriori criteri che possono aggiungersi ma non sostituire il criterio principale (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332). In particolare, la misura di protezione giuridica di cui agli artt. 404 c.c. e ss. può essere esclusa: a) in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni (v. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628); b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584); c) in ragione della inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010 n. 4866). Nel caso di specie, le risultanze degli accertamenti escludono, da un lato, la necessità della interdizione/inabilitazione e confermano, dall'altro, l'adeguatezza dell'amministrazione di sostegno, residuando, comunque, sempre, quale clausola di garanzia, la possibilità per il G.T. di attivare il procedimento per la revoca dell'A.D.S. quanto questa si sia rivelata inadeguata a realizzare la piena tutela del beneficiario (art. 423, comma IV, c.c.).

3) FONTI DI INFORMAZIONE E OPINIONE DEL BENEFICIARIO (RIFIUTO). Sono state sentite, nel processo, le sole persone ritenute utili ai fini della decisione, non rivestendo i parenti la veste di parti in senso tecnico-giuridico, svolgendo mere funzioni consultive (cd. "fonti di informazioni" per il giudice, come per l'interdizione: Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628). Le fonti di informazioni si pronunciano in favore dell'ADS. E' stato anche sentito il beneficiario sul punto, che ha espresso esplicita opinione nel senso di accettare l'amministrazione di sostegno. Giova ricordare, tuttavia, che non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866), nel senso che il rifiuto non preclude l'istituzione della protezione giuridica (Corte cost., sentenza 19 gennaio 2007 n. 4). Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari" (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584). Ebbene, nel caso di specie, l'amministrazione di sostegno va senz'altro istituita in favore della persona beneficiaria, posto che questa, allo stato, non è in grado di comprenderne pienamente benefici e finalità.

4) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. Giusta l'art. 408 c.c., il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata cosicché l'elenco delle persone indicate dall'art.

408 cit. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, deve essere interpretato nel senso che non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596). Ciò del resto trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall'art. 408, comma I, il che sta necessariamente a significare che l'indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo. Nel caso di specie, non si reputa possibile la conferma del padre come amministratore di sostegno (così come designato in via provvisoria). In primo luogo, deve muoversi dal testamento della madre, la quale si è occupata del figlio sino al decesso. Nella scheda testamentaria, dopo avere espressamente citato il marito e i figli, la de cuius (X) auspica la nomina “di un amministratore di sostegno per il figlio” affinché: 1) si occupi della cura e della gestione dei suoi beni; 2) garantisca che questi – il figlio – non “venga mai abbandonato – parcheggiato – in qualsivoglia struttura per malati mentali, disabili o similari”. Ebbene, in queste indicazioni – pur potendolo fare – la madre non indica il marito come amministratore di sostegno. Ed è lo stesso ricorrente, nel ricorso, a lasciar intendere che, in passato, i rapporti tra due (ossia padre e figlio) non siano stati del tutto limpidi (“a seguito del decesso della madre il Y pare avere recuperato il rapporto di fiducia con il padre”: v. ricorso, pag. 2). Ne consegue che, nella lettera del testamento, quasi può intravedersi una esclusione del Y dalla misura di protezione (v. art. 350 comma I n. 2 c.c., per la sussistenza di una tale facoltà in capo al genitore del minore, equiparabile al caso del genitore di incapace; norma richiamata dall'art. 411 comma I c.c.). Vi è, poi, un altro solido motivo. Come emerge ad acta, figlio e marito della de cuius sono stati chiamati all'eredità della .., giusta testamento olografo del ... 2002, pubblicato il .. 2014. Le disposizioni hanno creato una situazione di concorrenza dei due soggetti nell'asse ereditario e, tenuto conto delle disposizioni di ultima volontà, anche in possibile conflitto. Ne consegue che il padre è opportuno non rappresenti il figlio, a procedura ereditaria in corso, anche per la disposizione di cui all'art. 378 c.c. Rafforza la decisione la condotta serbata del padre, in qualità di amministratore di sostegno provvisorio, all'attualità: nonostante il giuramento, del 14 luglio 2014, l'amministratore non ha presentato ad oggi alcuna relazione in ordine alla prosecuzione della pratica ereditaria. Per i motivi esposti, tenuto conto della particolarità tecnica delle operazioni anche da svolgere, si stima necessario designare un terzo estraneo al nucleo familiare, come rappresentante dell'incapace (eventualità ben possibile: v. Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2014 n. 2364).

5) TEMPI DELLA MISURA E MODALITÀ OPERATIVE. La misura di protezione deve essere “modellata” sulle specifiche esigenze e necessità del beneficiario, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle sue opinioni e dei suoi desiderata. La centralità della persona beneficiaria va affermata anche “considerando l'importanza da annettere alle situazioni caratterizzate dalla fragilità e vulnerabilità delle persone che formano oggetto di misure di protezione” come espressamente riconosce la

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti (2008/2123(INI)). E' il testo in cui si riconosce che *“la protezione giuridica degli adulti vulnerabili deve essere un pilastro del diritto di libera circolazione delle persone”* (v. pure, Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000, richiamata dalla Risoluzione citata). Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, è opportuno attingere al bacino dei principi contenuti nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) *“l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”* (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: *“Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”*. Ciò vuol dire che tutte le misure di protezione giuridica a tutela dell’adulto incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile. Nel caso di specie, la situazione del soggetto beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato, tenuto conto del fatto che il quadro patologico non è suscettibile di miglioramento e la compromissione della capacità e dell’autonomia si proietta nel futuro così richiedendosi continuità (non interrotta) di protezione.

6) CONTENUTO DEL DECRETO, COMPITI, LIMITAZIONI/DECADENZE. La flessibilità e duttilità dell’amministrazione di sostegno, consente al giudice tutelare di graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell’art. 405 comma V n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole. Quanto è opportuno e necessario fare nel caso di specie, in uno con i compiti che si vanno a consegnare all’amministratore come da dispositivo. Si decide di invitare l’amministratore a presentare un inventario già in occasione della nomina, in analogia con quanto prevede l’art. 362 c.c., giusta la piena attuazione dell’art. 405, comma V, nn. 5, 6. L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno possa *“disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”* (ad es. all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. quanto alla capacità di testare). Non è possibile applicare norme non richiamate, atteso che

l'autonomia ontologica e strutturale dell'istituto esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente evocate in richiamo (Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Nell'ipotesi in cui il G.T. decida di applicare talune di queste limitazioni, tuttavia, è necessaria la difesa tecnica in favore del beneficiario, in funzione del suo diritto costituzionale di difesa (Cass. civ. 25366/2006; Cass. Civ., sez. I, 11 luglio 2008 n. 19233; Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128; in via di obiter dictum, v. Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 2011 n. 26365). Nel caso di specie, allo stato, non si fa applicazione dell'art. 411, comma IV, c.c. Tuttavia, deve tenersi in debita considerazione quanto scritto dalla madre del beneficiario nelle sue ultime volontà: ella ha disposto affinché il figlio non "venga mai abbandonato – parcheggiato – in qualsivoglia struttura per malati mentali, disabili o similari". Con questo inciso, la madre ha tradotto, nel testamento, l'effettivo interesse e l'effettiva volontà del figlio, per tutti gli anni di convivenza e si è fatta così portavoce del preminente interesse del beneficiario. Ne consegue che, come precipuo compito dell'amministratore, va fissato il dovere di garantire al beneficiario un ambiente domestico autonomo, lontano da strutture di ricovero; per raggiungere questo obiettivo, l'amministratore valuterà l'utilizzo della pensione del beneficiario e dei suoi titoli (oltre 120 mila euro) oltre che dell'eredità lasciata dalla madre, per offrire assistenza domiciliare o specializzata. L'amministratore subentrerà nella posizione del beneficiario per ottenere quanto gli spetta a livello ereditario per Legge e per testamentifacio.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

DICHIARA aperta l'amministrazione di sostegno **A TEMPO** **INDETERMINATO** in favore di, nato a ... il ... 1968, residente in ..., alla via ... Il soggetto beneficiario, salvo modifiche autorizzate dal G.T., avrà **RESIDENZA ABITUALE** nell'attuale domicilio.

NOMINA amministratore di sostegno **una persona estranea alla persona beneficiaria**, **Avv. ...**, del Foro di Milano che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall'incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all'art. 350 c.c.

REVOCA con effetto dal giuramento del nuovo amministratore di sostegno, la designazione emessa in via provvisoria, del padre del beneficiario il quale dovrà rendere al nuovo rappresentante il conto della gestione sino ad ora svolta.

RICORDA I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE.

Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in

occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l'amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L'amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. L'amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l'azione per il rendiconto medesimo.

Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L'amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell'applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

DISPONE che all'amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

1) **Luogo di Vita.** L'amministratore deve garantire al beneficiario un ambiente domestico autonomo (allo stato: casa sua); per raggiungere questo obiettivo, l'amministratore valuterà l'utilizzo della pensione del beneficiario e dei suoi titoli (oltre 120 mila euro) oltre che dell'eredità lasciata dalla madre, per offrire assistenza domiciliare o specializzata ove opportuna o necessaria. In questo compito dovrà periodicamente confrontarsi con il medico curante e i sanitari che seguono il beneficiario per comprendere se urgenze a tutela della salute richiedono un diverso collocamento, non altrimenti evitabile.

2) **Eredità.** L'amministratore subentra nella posizione giuridica del beneficiario (con rappresentanza sostitutiva ex art. 409 c.c.) per ottenere quanto gli spetta a livello ereditario per Legge e per testamentifacio. Potrà compiere ogni attività necessaria e, appena possibile, renderà conto al giudice tutelare per informare circa l'esatto ammontare dei lasciti ereditari.

3) **Altri compiti.** Vengono assegnati gli altri compiti a seguire.

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ARTT. 405, V, N. 3 - 409, I, C.C.	ASSISTENZA NECESSARIA (409, I, C.C.) ARTT. 405, V, N. 4 - 409, I, C.C.
ATTI CHE L'AMMINISTRATORE PUÒ COMPIERE, DA SOLO, IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO, SOSTITUENDOSI A LUI	ATTI CHE IL BENEFICIARIO PUÒ COMPIERE ALLA PRESENZA DELL'AMMINISTRATORE OPPURE CON LA SUA FIRMA IN AGGIUNTA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse della persona beneficiaria.	CAPACITÀ NEGOZIALE Il beneficiario non può sottoscrivere alcun negozio giuridico a contenuto patrimoniale, se non con la sottoscrizione dell'amministratore di sostegno. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l'atto negoziale sarà valido anche con la firma del solo amministratore, indicando che esso è sottoscritto nell'interesse e per conto del beneficiario, ma previa autorizzazione del G.T. ai sensi degli artt. 374, 375 c.c.
ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI L'amministratore subentra nella gestione dei titoli, conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L'istituto consentirà all'amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l'amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite di spesa e ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare. LIMITO DI SPESA (405, V, n. 5, c.c.): la pensione mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso.	CURA DELLA PERSONA L'amministratore ha il dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, il beneficiario potrà prestare ai sanitari il consenso da solo, a meno che i primi non richiedano l'assistenza dell'amministratore di sostegno. <u>L'Amministratore può delegare, per questo compito, un parente, ad esempio il padre del beneficiario.</u> Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall'amministratore se non su provvedimento del Giudice Tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l'amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.

CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l'amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell'odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatorie (412 c.c.).

SI PRECISA che le autorizzazioni contenute nell'odierno decreto sono *cd. dinamiche*: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in *Diritto & Giustizia* 2011, 30 giugno).

DISPONE che l'amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (MOD. 380). Termine entro cui depositare il rendiconto annuale: OTTOBRE.

Visto l'art. 405, comma VI, c.c.

MANDA alla cancelleria per l'annotazione dell'odierno decreto nell'apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

MANDA alla cancelleria affinché si provveda all'iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

CONVOCA l'amministratore di sostegno per il giuramento.

DECRETO immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)

COMUNICAZIONI

all'amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria
alle persone intervenute nel procedimento, a cura della Cancelleria
al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria
alla persona beneficiaria, a cura dell'Amministratore di Sostegno,

Milano, lì 3 novembre 2014